

## **Dichiarazione sugli articoli 15 e 73**

1. Il Consiglio e la Commissione sono consapevoli che lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell'informazione agevola la crescita economica delle imprese. Il diritto comunitario rappresenta uno degli strumenti essenziali perché i cittadini, gli operatori economici e i consumatori possano sfruttare le possibilità offerte dal commercio elettronico.

Essi ritengono che lo sviluppo delle nuove tecniche di vendita a distanza basate sull'uso di Internet dipenda in parte dalla fiducia reciproca che può instaurarsi fra le imprese e i consumatori. Uno degli elementi che incidono su tale fiducia è la possibilità che l'articolo 16 del regolamento offre al consumatore di adire, in caso di controversia, i giudici dello Stato membro in cui è domiciliato, quando il contratto da egli concluso rientra nell'articolo 15 del regolamento.

Al riguardo il Consiglio e la Commissione ricordano che l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) presuppone non soltanto che l'impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell'ambito di dette attività. Detta disposizione riguarda diversi metodi di vendita, fra cui i contratti conclusi a distanza via Internet.

Il Consiglio e la Commissione sottolineano pertanto che la mera accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest'ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente.

2. Il Consiglio e la Commissione ritengono che, in generale, vada nell'interesse dei consumatori e delle imprese tentare una composizione amichevole delle controversie prima di adire il giudice.

Al riguardo il Consiglio e la Commissione rilevano che il regolamento, in particolar modo gli articoli 15 e 17, non intende precludere alle parti il ricorso a metodi alternativi di composizione delle controversie.

Il Consiglio e la Commissione tengono quindi a ribadire il loro interesse alla prosecuzione dei lavori, a livello della Comunità europea, sui metodi alternativi di composizione delle controversie in materia civile e commerciale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2000.

Essi sono consapevoli della grande importanza di tali lavori e rilevano l'utile ruolo complementare che rivestono i metodi alternativi di composizione delle controversie in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda il commercio elettronico.

3. Conformemente all'articolo 73 del regolamento, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso, corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

Il Consiglio e la Commissione ritengono che nell'elaborare tale relazione occorra prestare particolare attenzione all'applicazione delle disposizioni del regolamento nei confronti dei consumatori e delle piccole e medie imprese, in particolare nell'ambito del commercio elettronico. Al riguardo la Commissione proporrà, se del caso, adeguamenti del regolamento prima della scadenza del termine previsto all'articolo 73 del medesimo.